



USB PI - Federazione Nazionale - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: www.agenziefiscali.usb.it -
e-mail: agenziefiscali@usb.it

Al Capo Divisione Risorse

Al Direttore Centrale Risorse Umane ed Organizzazione

Al Comitato Unico di Garanzia

Oggetto: Circolare 105868/2021 sui congedi COVID 19.

Con la Circolare 105868 del 28 aprile 2021 la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione ha dato indicazioni alle Direzioni Regionali di procedere alla commutazione delle giornate fruite e autorizzate come congedi COVID 19 a giugno, luglio e agosto 2020 facendo ricorso ad altri istituti come ferie, permessi o altre tipologie di assenze o aspettativa. Il disconoscimento retroattivo dei congedi origina da un parere della Funzione Pubblica datato 6 luglio 2020 e pubblicato il 14 dicembre 2020.

Tanto premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale, nell'osservare che:

- la Circolare in oggetto è stata emessa a distanza di ben 4 mesi dalla pubblicazione del parere della Funzione Pubblica ed appena due giorni prima della scadenza del termine di fruizione ferie anno precedente di fatto imposte al personale e del quale l'USB ha chiesto a più riprese il differimento, senza che a tale richiesta fosse fornita alcuna risposta;
 - la fruizione dei permessi è avvenuta su autorizzazione delle strutture territoriali competenti sulla base della nota nazionale n. 24589 del 22 aprile 2020;
-

- le causali di presenze- assenze da utilizzarsi a seguito della nota 24589 del 22 aprile 2020 sono state erroneamente imputate all'art. 23 del DL 18/2020 (comma 1 o 6) in luogo dell'art. 25 del DL 18/2020.
- va fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge 18 del 2020, in materia di *“congedi per i lavoratori pubblici in caso di sospensione dei servizi educativi all’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”* (che non ha subito alcuna modifica legislativa), come chiarito già nella circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 1 aprile 2020;

DIFFIDA

Codesta Amministrazione ad operare decurtazioni stipendiali superiori al 50 per cento in riferimento alle giornate fruite per congedo Covid o a commutare le suddette giornate facendo ricorso ad altri istituti (ferie, permessi o altre tipologie di assenze) in quanto si ritengono applicabili al caso di specie i principi di buona fede e legittimo affidamento.

In particolare, si ribadisce la spettanza dei congedi di cui all'art. 25 considerata l'attualità di tale istituto, previsto prima all'art. 13 del DL 149 del 2020 e ora all'articolo 2 del D.L. 30 del 2021 (tuttora vigente).

Nel rendersi disponibile ad un incontro al fine di individuare una soluzione non penalizzante per i lavoratori, si resta in attesa di un tempestivo riscontro.

Roma, 30 aprile 2020

p. USB P./Agenzie Fiscali



Alessandro Giannelli

